



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

tel. 081/7624019

CF: 80023960638 CODICE ID: nais06800b MAIL: nais06800b@istruzione.it

Napoli, 22 Febbraio 2020

REGOLAMENTO recante la disciplina delle PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

*ai sensi dall'art. 3, comma 3,
dell'Accordo sottoscritto il 2/12/2020 dall'Aran e le OOSS.
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS, CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3/03/1999
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni Istituzione scolastica ed educativa il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'Art.43 del D. Lvo. n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori in grado di garantire le prestazioni indispensabili ed i criteri di individuazione dei medesimi;

PREMESSO che in data 27 gennaio 2021 si è provveduto presso questa Istituzione scolastica a sottoscrivere il citato Protocollo d'intesa con le OO.SS

ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27-01-2021 (prot. 1043) tra il Dirigente scolastico e le OO.SS, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Art. 2 - Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

Tenuto conto che il Liceo "Gentileschi" di Napoli risulta funzionante con un unico plesso scolastico, in caso di sciopero, al fine di garantire i servizi essenziali elencati, sono da considerare i contingenti di personale necessario ed i criteri di individuazione degli stessi, come di seguito indicato:

ISTRUZIONE	FIGURE PROFES- SIONALI	NUMERO	CRITERIO DI INDI- VIDUAZIONE
attività, dirette e stru- mental, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali	Docente Assistente amministrativo Collaboratore scolastico	Tutti i docenti del consi- glio di classe interessato (per scrutini/esami) 2 Assistenti amministrativi 1 Assistente Tecnico 4 Collaboratori scolastici per l'uso dei locali inte- ressati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza dell'ingresso	Volontarietà e, in subordine, Rotazione con estrazione a sorte
VIGILANZA DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATU- REAL FINE DI EVI- TARE DANNI ALLE STESSE O ALLE PER- SONE	FIGURE PROFES- SIONALI	NUMERO	CRITERIO DI INDI- VIDUAZIONE
	Assistente amministrativo Collaboratore scolastico	1 Assistente Tecnico 2 Collaboratori scolastici per l'uso dei locali inte- ressati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza dell'ingresso	Volontarietà e, in subordine, Rotazione con estrazione a sorte
EROGAZIONE AS- SEGNI INDENNITA'	FIGURE PROFES- SIONALI	NUMERO	CRITERIO DI INDI- VIDUAZIONE
adempimenti necessari per assicurare il paga- mento degli stipendi e delle pensioni per il pe- riodo di tempo stretta- mente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scola- stiche, ivi compreso il ver- samento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	DSGA o Assistente amministrativo Collaboratore scolastico	DSGA o 1 Assistente amministra- tivo 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso	Volontarietà e, in subordine, Rotazione con estrazione a sorte

Art. 3 - Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia

propedeutico (scrutini di ammissione all'esame di stato) allo svolgimento degli esami conclusivi del percorso di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art. 4 - Comunicazioni del personale in occasione dello sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascun sciopero, individua – anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 1 – i nominativi del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità ai sensi dell'art. 2.
3. il Dirigente Scolastico ribadisce il numero dei lavoratori interessati dal servizio ed individua i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione a seguito di estrazione a sorte. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori specificato nel precedente art. 2.
4. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Art. 5 - Comunicazioni alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie nelle forme adeguate (sito internet dell'Istituto, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dal personale ai sensi dell'art. 5

Art. 6 - Tempi e durata

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'infanzia e primaria e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale).
2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Art. 7 - Norme da rispettare in caso di sciopero

Per le norme da rispettare in caso di sciopero si rimanda all'art. 10 dell'Accordo integrativo nazionale del 02-12-2020.

Art.8 - Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di dissenso da parte delle Organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11(Procedure di raffreddamento e conciliazione) comma 2 dell'Accordo citato in premessa

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'Accordo integrativo nazionale del 02-12-2020 ed al CCNL 2016-2018.

Il presente Regolamento, predisposto in ottemperanza delle norme richiamate in premessa, viene pubblicato sul sito web e nell'albo sindacale di istituto ed è fatto obbligo a tutto il personale della scuola di osservarlo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Paola Albertazzi

(F.to digitalmente ai sensi del CAD D.L.vo

n. 82 del 2005 s.m.i. e norme collegate)